Articolo 78 (Fringe benefit *auto aziendali*)

L'articolo 78 riduce, sino ad azzerarla per alcuni modelli di veicolo, la percentuale di deducibilità dei costi sostenuti per i veicoli aziendali, con riferimento ai veicoli ritenuti inquinanti.

In particolare, per i veicoli diversi da quelli a trazione elettrica e a trazione ibrida termoelettrica, nonché diversi da quelli concessi in uso promiscuo a dipendenti addetti alla vendita, agenti e rappresentanti di commercio, ai fini della determinazione del reddito di lavoro dipendente imponibile è assunto il 60 per cento (invece del 30 per cento) dell'importo corrispondente a una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri, calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio, in caso di emissioni di biossido di carbonio fino a 160 grammi per chilometro. In caso di emissioni superiori a tale soglia, viene assunto il 100 per cento dell'importo.

L'articolo 78 modifica l'articolo 51 del D.P.R. n. 917 del 1986 (Testo unico delle imposte sui redditi - TUIR) recante la disciplina della determinazione del reddito di lavoro dipendente.

In particolare, ai sensi del comma 1 del citato articolo 51, il reddito di lavoro dipendente è costituito da tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d'imposta (che comprende i primi 12 giorni del mese di gennaio dell'anno successivo), anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro.

Ai fini della **determinazione in denaro dei valori percepiti**, il comma 4, lettera *a*), dell'articolo 51 del TUIR stabilisce che, per le **autovetture**, gli **autoveicoli per trasporto promiscuo di persone e di cose**, gli **autocaravan** (autoveicoli indicati rispettivamente dalle lettere *a*), *c*) ed *m*) dell'articolo 54, comma 1 del decreto legislativo n. 285 del 1992 - codice della strada), i **motocicli** e i **ciclomotori concessi in uso promiscuo**, **si assume il 30 per cento dell'importo corrispondente a una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri**, calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio, al netto dell'ammontare eventualmente trattenuto al dipendente. Il costo chilometrico di esercizio corrisponde a quello desumibile dalle tabelle nazionali che l'Automobile club d'Italia deve elaborare entro il 30 novembre di ciascun anno e comunicare al MEF, che provvede alla pubblicazione entro il 31 dicembre, con effetto dal periodo d'imposta successivo.

L'articolo 78, comma 1, del disegno di legge in esame dispone che, per i veicoli diversi da quelli a trazione elettrica e a trazione ibrida termoelettrica, nonché diversi da quelli concessi in uso promiscuo a dipendenti addetti alla vendita, agenti e rappresentanti di commercio, per la determinazione del reddito di

lavoro dipendente venga assunto il 60 per cento (in luogo del 30 per cento) dell'importo corrispondente a una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri, calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio, in caso di emissioni di biossido di carbonio fino a 160 grammi per chilometro, e il 100 per cento in caso di emissioni superiori.

Il nuovo articolo 51 del TUIR definisce dunque **tre differenti insiemi di autoveicoli** ai fini della determinazione del reddito di lavoro dipendente.

La determinazione dell'imponibile è effettuata applicando all'importo calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio, per una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri:

- il 30 per cento, per i veicoli a trazione elettrica e a trazione ibrida termoelettrica, nonché per quelli concessi in uso promiscuo a dipendenti addetti alla vendita, agenti e rappresentanti di commercio; e per i veicoli diversi da questi
- il **60 per cento**, **in caso di emissioni** di biossido di carbonio **fino a 160** grammi per chilometro;
- il **100 per cento**, in caso di **emissioni** di biossido di carbonio **superiori** a **160 grammi** per chilometro.